

Art. 36

(Micronido)

1. Il micronido è un nido che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.
2. Al micronido si applicano le disposizioni del presente capo, fatta eccezione per l'obbligo della distinzione in sezioni per classi di età e della riserva del venti per cento per i lattanti di cui all'articolo 32, comma 1.